TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

SEZIONE CIVILE ILL.MO GIUDICE DOTT.SSA LUCIA BRUNI

ESECUZIONE n°7/2022 RGES

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DEL GIUDICE DEL 04/04/2023

A seguito della Vostra comunicazione e richiesta del 04.04.2023, successiva nota del 15/04/2023, in merito alla acquisizione degli atti di provenienza allego:

- Copia dell'atto del 15 Maggio 1995 Notaio Paolo Bucciarelli Ducci, Rep. 39472 Racc. 13955 con cui la Sig.ra Emma Rossi ha acquistatto la proprietà dell'immobile in oggetto dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Arezzo, poi devoluto per successione mortis causa la quota di 1/3 all'attuale esecutato
- Copia dell'atto (già allegato alla relazione di stima) del 11 Dicembre 2007
 Notaio Fabrizio Pantani Rep. 126159 Racc. 17972, con cui l'esecutato acquista i restanti 2/3 dai fratelli Sigg.ri

In merito al diritto di prelazione a favore del Comune di Arezzo, il vincolo esistente è stato espressamente indicato nella risposta dell'Avv. Francesca Testini della società Arezzo Casa S.p.a. (che allego alla presente ed allegato nella relazione depositata).

Non esiste una convenzione stipulata con il Comune, poichè il diritto di prelazione sulla vendita dell'immobile che prima spettava all'ATER poi è diventato un diritto del Comune in quanto Ente subentrato all'ATER, come specificato:

- all'art.4 dell'Atto del 1995 : "Per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto a norma dell'art.1 comma 20 della L.560/1993, l'alloggio acquistato non può essere alienato neppure parzialmente nè può esserne modificata la destinazione d'uso... Decorso il termine di dieci anni suddetto in caso di vendita l'A.T.E.R. venditrice ha diritto di prelazione ai sensi del comma 20 dell'art.1 della Legge 560/1993"
- Sempre all'art.4 dell'atto del 2007 viene riportato : " Le parti si danno reciprocamente atto che sull'immobile in contratto sussiste diritto di prelazione a



favore del Comune di Arezzo - quale ente subentrato all'Ater di Arezzo - ai sensi dell'art.1 comma 20 della Legge n.560/1993. Il predetto Comune ha comunicato con lettera del 4 ottobre 2007 protocollo n.113919/D.06.2006.34 la propria intenzione di non esercitare il dirittto di prelazione - trattandosi di cessione di quote tra coeredi - rimanendo inteso che qualora l'unità immobiliare in oggetto venisse successivamente compravenduta per la quota corrispondente all'intero, dovrà essere inoltrata nuova istanza relativa al diritto di prelazione"

Tanto dovevo riferire.

Arezzo, 30 Maggio 2023

Arch. Orietta Menci

